

Prot. 294/2021 INT.

**Tribunale Ordinario di Pistoia
Presidenza**

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia

Camera Penale di Pistoia

Protocollo d'intesa

per la liquidazione standard dei compensi dei difensori d'ufficio e per la concorde individuazione di regole procedurali condivise inerenti la documentazione e le modalità di presentazione dell'istanza.

Premessa

Il presente Protocollo si pone l'obiettivo di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per renderne rapida ed agevole la determinazione, assicurando criteri uniformi tali da ridurre i casi di opposizione e velocizzare le relative procedure.

Si procede, pertanto, alla fissazione della "Tabella di Base" con variabili in aumento derivanti dalla complessità del processo in ragione di taluni criteri previamente individuati.

Si richiama in proposito l'art. 12 del d.m. 55/2014, che individua quali criteri "correttivi" all'ipotesi-base quelli della importanza e della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della natura e dell'entità delle singole prestazioni difensive, del numero delle udienze diverse da quelle di mero rinvio e del tempo necessario per l'espletamento delle attività medesime.

Si concordano, inoltre, i profili procedimentali che consentiranno la velocizzazione delle procedure, il rispetto della tempistica evidenziata, minori accessi presso le cancellerie, l'adozione di modulistica *standard* ed una migliore utilizzazione dello strumento informatico grazie alla implementazione delle funzionalità del sistema SIAMM e alla formulazione delle richieste di liquidazione *on line* e tramite il protocollo PEC e/o TIAP. Ci si propone altresì il superamento in via concordata di problematiche interpretative rispetto alla spettanza e al quantum della liquidazione dell'attività espletata per il recupero del credito nell'ipotesi in cui, stante l'impossibilità di recupero in via forzosa, la liquidazione del difensore viene assicurata dallo Stato

Quadro normativo di riferimento

d.p.r. 30.5.2002 n. 115 -Testo unico in materia di spese di giustizia

d.m. 10 marzo 2014 n. 55 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

In base al combinato disposto di tali disposizioni normative si fissano le seguenti

A) Norme generali

1. L'art. 106 *bis* d.p.r. 115 stabilisce che – **in materia penale** - il compenso per ciascuna fase è liquidato con **riduzione di un terzo**.

2. L'art. 2 d.m. 55/2014 dispone che, oltre al compenso ed al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Tale maggiorazione sarà effettuata **una sola volta e sull'importo finale** risultante a seguito delle eventuali maggiorazioni applicate in conseguenza delle variabili accertate.

3. Al fine di consentire all'autorità giudiziaria di poter emettere immediatamente il decreto, **la richiesta di liquidazione dovrà essere presentata nel rispetto degli importi fissati nel presente protocollo**, anche utilizzando le modalità definite nel file *excel* per il calcolo automatico degli onorari, messo a disposizione sui siti internet dei firmatari del presente protocollo.

A) Modalità procedurali dell'istanza

Modalità' di redazione

1. L'istanza andrà redatta tramite l'**apposito modulo allegato al presente protocollo e pubblicato sul sito web** del Tribunale di Pistoia-Sezione Modulistica
2. L'istanza deve contenere i seguenti elementi: il nome e il cognome dell'assistito, il numero del registro generale assegnato al procedimento, e l'organo giudicante che ha pronunciato il provvedimento conclusivo
3. Deve indicare l'ipotesi standard -tra quelle di seguito indicate- nella quale ricade l'attività svolta dal difensore, riportandola all'interno della stessa con riguardo alle varie voci previste
4. Deve contenere il riferimento e recare in allegato il decreto di nomina o l'atto equipollente da cui si possa risalire al conferimento dell'incarico

Modalità di deposito

5. L'istanza di liquidazione (che a differenza di quella relativa al gratuito patrocinio non va depositata in udienza, dovendosi tendenzialmente escutere preventivamente il proprio assistito o comunque dovendosi attualizzare lo stato di irreperibilità) dovrà essere depositata per via telematica **utilizzando il sistema SIAMM con l'allegata documentazione richiesta** (tra la quale inserire anche il modulo di istanza di liquidazione allegato al protocollo). L'ufficio stamperà e sottoporrà l'istanza stessa al magistrato designato e caricherà su SIAMM il provvedimento di liquidazione

Documentazione da allegare

6. All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti a seconda della ipotesi di seguito indicata

B.1) difesa di persona reperibile, cittadino italiano residente nello Stato

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- Sentenza civile di condanna al pagamento degli onorari professionali o decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva con relativo atto di precetto.
- Pignoramento negativo mobiliare e/o immobiliare o pignoramento presso terzi, con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti del procedimento penale lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti; ovvero visure catastali e/o presso pubblici registri con indicazione della non convenienza economica del pignoramento tenuto conto anche del reale valore dei beni eventualmente individuati dalla visura in rapporto all'entità del credito.

B.2) difesa di persona straniera residente nel territorio dello Stato titolare di regolare permesso di soggiorno

Il difensore deve allegare, all'istanza di liquidazione del compenso, i documenti elencati sub A.1) per il cittadino italiano residente nello Stato ed inoltre:

- Attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà, mobiliari, immobiliari e non produce reddito nella sua terra d'origine. (Sentenza Corte Costituzionale 219/1995). È sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta e dichiarare espressamente di non aver ricevuto risposta nel termine di 30 giorni: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 30 giorni, non potendo, comunque, l'assenza di risposta costituire motivo ostativo.

B.3) difesa di persona cittadino italiano di fatto irreperibile

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- Parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o se diverso dallo studio del legale o qualsiasi altro domicilio che risulta dagli atti del procedimento penale, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa;
- Verifica anagrafica aggiornata negativa presso il comune di residenza come risulta dagli atti del procedimento penale o comunque presso l'anagrafe nazionale
- Certificazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP) negativa.

B.4) difesa di persona difesa cittadino straniero compiutamente identificato non residente in Italia e di fatto irreperibile

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- Parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso l'ultimo domicilio conosciuto in Italia (se esistente), il domicilio eventualmente dichiarato o eletto o, qualsiasi altro domicilio che risulta dagli atti del procedimento penale o presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa in Italia,
- Verifica anagrafica aggiornata negativa presso l'anagrafe nazionale
- Attestazione del Consolato e dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà mobiliari, immobiliari e non produce reddito nella sua terra d'origine (Sentenza Corte cost. 219/1995). È sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta e dichiarare espressamente di non aver ricevuto risposta nel termine di 30 giorni: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 30 giorni non potendo, comunque, l'assenza di risposta costituire motivo ostativo
- Certificazione del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria (DAP) negativa.

B.5) difesa di persona straniera sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- Atti del fascicolo processuale che evidenziano la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio conosciuti in Italia;

- Se risulta elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio del legale, parcella e atto di costituzione in mora di cui sia tentato il recapito;
- Nell'ipotesi di cui al precedente numero, verifica anagrafica, aggiornata, negativa.
- Certificazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) negativa.

B.6) difesa di persona dichiarata irreperibile

- E' ammessa unicamente a favore del difensore di imputato che sia stato formalmente dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero o del giudice pronunciato all'esito della procedura prevista dall'art. 159 c.p.p.
- Lo status d'irreperibile deve esistere al momento della liquidazione,
- Il decreto d'irreperibilità deve essere allegato all'istanza di liquidazione.
- la disciplina si estende al latitante
- Il provvedimento di nomina del difensore d'ufficio o un suo equipollente dovrà essere allegato alla domanda di liquidazione

Modalità di liquidazione

7. La liquidazione viene effettuata dal Giudice a seguito della presentazione dell'istanza in cancelleria dopo la definizione del processo secondo le modalità indicate
8. Il Giudice potrà richiedere tramite la Cancelleria, anche a mezzo fax, di integrare le istanze che dovessero risultare in tutto o in parte priva della documentazione richiesta.
9. La liquidazione verrà effettuata nell'importo di cui ad una delle ipotesi standard di liquidazione sotto previste nella quale il caso rientra, e **nelle ipotesi in cui non si tratti di soggetti irreperibili**, verrà in ogni caso maggiorata, in via forfettaria, e a titolo di riconoscimento dell'attività professionale compiuta per il recupero del credito, dell'importo standard concordato **di euro 300,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA (per l'attività professionale svolta dal difensore per il tentativo infruttuoso di recupero del credito)**. In tal senso si conviene che l'AG, non vincolata sul punto agli importi indicati nel decreto ingiuntivo e nel precetto, provvede alla maggiorazione concordata forfettaria, in considerazione della natura pubblica della liquidazione stessa e dell'alea normalmente collegata al recupero dei compensi. Per i diritti di copia funzionali alla domanda di liquidazione si applica l'art.32 disp. Att. c.p.p.
10. Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell'art. 97, co 4° c.p.p., e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia, nei limiti dell'attività prestata da estrapolare dalle ipotesi standard (es solo fase istruttoria e via dicendo)

C) Individuazione di ipotesi base standard per i vari settori

C.1.) Tribunale in composizione collegiale

Ipotesi base A: sentenze 129 o incidenti di esecuzione di scarso rilievo

- **FASE DI STUDIO**: euro 225;
- **FASE DECISORIA**: euro 675;

TOTALE: euro 900, meno 1/3 ex art. 106-bis = euro 600 (oltre il 15%)

Ipotesi base B: patteggiamenti

- **FASE DI STUDIO**: euro 300;
- **FASE DECISORIA**: euro 675;

TOTALE: euro 975, meno 1/3 ex art. 106-bis = euro 650 (oltre il 15%)

Ipotesi base C: direttissimi con convalida, conclusi con patteggiamento o abbreviato

- **FASE DI STUDIO**: euro 225;
- **FASE ISTRUTTORIA**: euro 675;
- **FASE DECISORIA**: euro 675;

TOTALE: euro 1575, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 1050 (oltre il 15%)

Ipotesi base D: rito abbreviato "semplice"

- **FASE DI STUDIO**: euro 225;
- **FASE DECISORIA**: euro 750;

TOTALE: euro 975, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 650 (oltre il 15%)

Ipotesi base E: rito abbreviato "condizionato" (escluso produzione documentale ed esame imputato)

- **FASE DI STUDIO**: euro 225;
- **FASE ISTRUTTORIA**: euro 675;
- **FASE DECISORIA**: euro 675;

TOTALE: euro 1575, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 1050 (oltre il 15%)

Ipotesi base F: dibattimento base, senza fase introduttiva e con max 3 testi esaminati

- **FASE DI STUDIO**: euro 225;
- **FASE ISTRUTTORIA**: euro 675;
- **FASE DECISORIA**: euro 675;

TOTALE: euro 1575, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 1050 (oltre il 15%)

Ipotesi base G: dibattimento base, con max 3 testi esaminati e con fase introduttiva

- **FASE DI STUDIO**: euro 225;
- **FASE INTRODUTTIVA**: euro 360;
- **FASE ISTRUTTORIA**: euro 675;
- **FASE DECISORIA**: euro 675;

TOTALE: euro 1935, meno 113 ex art. 106-bis = euro 1290 (oltre il 15%)

Ipotesi base H: dibattimento con oltre 3 testi esaminati senza fase introduttiva

- **FASE DI STUDIO**: euro 250;
- **FASE ISTRUTTORIA**: euro 750;
- **FASE DECISORIA**: euro 800;

TOTALE: euro 1800, meno 1/3 ex art. 106-bis= euro 1200 (oltre il 15%)

Ipotesi base I: dibattimento con fase introduttiva ed oltre 3 testi esaminati

- **FASE DI STUDIO**: euro 250;
- **FASE INTRODUTTIVA**: euro 360;
- **FASE ISTRUTTORIA**: euro 750;
- **FASE DECISORIA**: euro 800;

TOTALE: euro 2160, meno 113 ex art. 106-bis = euro 1440 (oltre il 15%)

Fattori correttivi per il Tribunale Collegiale:

- giudizio in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto, anche in regime di arresti domiciliari, per quella causa: + euro 200;
- aumento del 30% ex art. 12 comma 2 del DM n. 55/2014 (presenza di più assistiti del richiedente e/o di più controparti processuali), salvo che non comporti l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati o in rapporto alle contestazioni;
- giudizio con più di 5 capi di imputazione o processi in cui siano state celebrate più di n. 5 udienze di trattazione effettiva: aumento complessivo del 20%.

C.1.1.) Tribunale collegiale in funzione di riesame –

- **FASE DI STUDIO:** euro 225;
- **FASE INTRODUTTIVA CON MOTIVI:** euro 360;
- **FASE DECISORIA:** euro 675;

TOTALE: euro 1260, meno 1/3 ex art. 106 bis: euro 840 (oltre il 15%)

Fattori correttivi per il Tribunale in funzione di riesame:

- giudizio con più di 5 capi di imputazione o processi in cui siano state celebrate più di n. 5 udienze di trattazione effettiva: aumento complessivo del 20%.

C.1.2) Tribunale monocratico

Ipotesi base A: sentenze ex art.129 o incidenti di esecuzione di scarso rilievo

- **FASE DI STUDIO:** euro 225;
- **FASE DECISORIA:** euro 675;

TOTALE: euro 900, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 600 (oltre il 15%)

Ipotesi base B: patteggiamenti

- **FASE DI STUDIO:** euro 300;
- **FASE DECISORIA:** euro 675;

TOTALE: euro 975, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 650 (oltre il 15%)

Ipotesi base C: rito direttissimo con convalida conclusosi con patteggiamento o abbreviato

- **FASE DI STUDIO:** euro 225;
- **FASE ISTRUTTORIA:** euro 540;
- **FASE DECISORIA:** euro 675;

TOTALE: euro 1440, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 960 (oltre il 15%)

Ipotesi base D: rito abbreviato "semplice"

- **FASE DI STUDIO:** euro 225;
- **FASE DECISORIA:** euro 750;

TOTALE: euro 975, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 650 (oltre il 15%)

Ipotesi base E: rito abbreviato "condizionato" (escluso produzione documentale ed esame imputato)

- **FASE DI STUDIO:** euro 225;
- **FASE ISTRUTTORIA:** euro 540;
- **FASE DECISORIA:** euro 675;

TOTALE: euro 1440, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 960 (oltre il 15%)

Ipotesi base F: dibattimento base, senza fase introduttiva e con max 3 testi esaminati

- **FASE DI STUDIO:** euro 225;
- **FASE ISTRUTTORIA:** euro 540;
- **FASE DECISORIA:** euro 675;

TOTALE: euro 1440, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 960 (oltre il 15%)

Ipotesi base G: dibattimento base, con fase introduttiva e con max 3 testi esaminati

- **FASE DI STUDIO:** euro 225;
- **FASE INTRODUTTIVA:** euro 270;
- **FASE ISTRUTTORIA:** euro 540;
- **FASE DECISORIA:** euro 675;

TOTALE: euro 1710, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 1140 (oltre il 15%)

Ipotesi base H: dibattimento base, senza fase introduttiva e con oltre 3 testi esaminati

- **FASE DI STUDIO:** euro 250;
- **FASE ISTRUTTORIA:** euro 650;
- **FASE DECISORIA:** euro 750;

TOTALE: euro 1650, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 1100 (oltre il 15%)

Ipotesi base I: dibattimento base, con fase introduttiva e con oltre 3 testi esaminati

- **FASE DI STUDIO:** euro 250;
- **FASE INTRODUTTIVA:** euro 270;
- **FASE ISTRUTTORIA:** euro 650;
- **FASE DECISORIA:** euro 750;

TOTALE: euro 1920, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 1280 (oltre il 15%)

Fattori correttivi per il Tribunale monocratico:

- giudizio in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto, anche in regime di arresti domiciliari, per quella causa: + euro 200;
- aumento del 30% ex art. 12 comma 2 del DM n. 55/2014 (presenza di più assistiti del richiedente e/o di più controparti processuali), salvo che non comporti l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati o in rapporto alle contestazioni;
- giudizio con più di 5 capi di imputazione o processi in cui siano state celebrate più di n. 5 udienze di trattazione effettiva: aumento complessivo del 20%.

C.1.3) GIP

Ipotesi base A: indagini preliminari senza attività particolari

- **FASE DI STUDIO:** euro 405;

TOTALE: euro 405, meno 1/3 ex art. 106-bis = euro 270 (oltre il 15%)

Ipotesi base B: udienza di convalida di arresto o fermo

- **FASE DI STUDIO:** euro 405;

- **FASE DECISORIA:** euro 675;

TOTALE: euro 1080, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 720 (oltre il 15%)

Ipotesi base C: camerale fissata dal GIP a seguito di richiesta di archiviazione

- **FASE DI STUDIO:** euro 405;

- **FASE DECISORIA:** euro 675

TOTALE: euro 1080, meno 1/3 ex art. 106-bis = euro 720 (oltre il 15%)

Ipotesi base D: camerale GIP a seguito di atto di opposizione persona offesa oppure con memorie difensore

- **FASE DI STUDIO:** euro 405

- **FASE INTRODUTTIVA:** euro 360;

- **FASE DECISORIA:** euro 675

TOTALE: euro 1440, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 960 (oltre il 15%)

Ipotesi base E: camerale GIP ex art. 447 c.p.p. o fissata a seguito di richiesta di rito alternativo depositata dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato oppure del decreto penale di condanna

- **FASE DI STUDIO:** euro 405;

- **FASE INTRODUTTIVA:** euro 360;

- **FASE DECISORIA:** euro 675;

TOTALE: euro 1440, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 960 (oltre il 15%)

C.1.4) GUP

Ipotesi base A: sentenze ex art.129 o incidenti di esecuzione di scarso rilievo

- **FASE DI STUDIO**: euro 405;
 - **FASE DECISORIA**: euro 675;
- TOTALE**: euro 1080, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 720 (oltre il 15%)

Ipotesi base B: patteggiamenti in udienza preliminare

- **FASE DI STUDIO**: euro 405;
 - **FASE DECISORIA**: euro 675;
- TOTALE**: euro 1080 meno 1/3 ex art. 106-bis = 720 (oltre 15%)

Ipotesi base C: rito abbreviato "semplice" in udienza preliminare

- **FASE DI STUDIO**: euro 405
 - **FASE DECISORIA**: euro 675;
- TOTALE** : euro 1080 meno 1/3 ex art. 106-bis = 720 (oltre 15%)

Ipotesi base D: rito abbreviato "condizionato" in udienza preliminare (escluso produzione documentale ed esame imputato)

- **FASE DI STUDIO**: euro 405;
 - **FASE ISTRUTTORIA**: euro 495;
 - **FASE DECISORIA**: euro 675;
- TOTALE**: euro 1575, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 1050 (oltre il 15%)

Ipotesi base E: udienza preliminare ordinaria

- **FASE DI STUDIO**: euro 405;
 - **FASE DECISORIA**: euro 675;
- TOTALE**: euro 1080 meno 1/3 ex art. 106-bis = 720 (oltre 15%)

Ipotesi base F: udienza preliminare con fase introduttiva (memorie o costituzione di parte civile)

- **FASE DI STUDIO**: euro 405;
 - **FASE INTRODUTTIVA**: euro 360;
 - **FASE DECISORIA**: euro 675;
- TOTALE**: euro 1440, meno 1/3 ex art. 116-bis = euro 960 (oltre 15%)

Fattori correttivi per settore Gip-Gup:


- giudizio in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto, anche in regime di arresti domiciliari, per quella causa: + euro 200;
- aumento del 30% ex art. 12 comma 2 del DM n. 55/2014 (presenza di più assistiti del richiedente e/o di più controparti processuali), salvo che non comporti l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati o in rapporto alle contestazioni;
- giudizio con più di 5 capi di imputazione o processi in cui siano state celebrate più di n. 5 udienze di trattazione effettiva: aumento complessivo del 20%.

Al presente protocollo si allegato quale parte integrante:

- a) Modello istanza di liquidazione innanzi al Tribunale collegiale
- b) Modello di istanza di liquidazione innanzi al Tribunale del Riesame
- c) Modello di istanza di liquidazione innanzi al Tribunale monocratico
- d) Modello di istanza di liquidazione innanzi al GIP _GUP

Pistoia, lì - 7 APR. 2021

Il Presidente del Tribunale di Pistoia



Il Presidente del C.O.A. di Pistoia



Il Presidente della Camera penale di Pistoia




Il Presidente della sezione penale



Il Dirigente amministrativo



M DG		
04701402200 - TRIBUNALE DI PISTOIA		
Prot.N. 294 / 2021 int.		
- 7 APR. 2021		
UOR SEGRETERIA	CC -	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	